

CIRCOLO SAN MARTINO

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 Costituzione

1. Il **Circolo Ricreativo Culturale Universitario "San Martino"**, di seguito denominato **"Circolo"**, è un'associazione di persone senza finalità di lucro che, disciplinata dallo Statuto e dal presente Regolamento, opera nel rispetto della normativa di cui all'Art. 1 dello Statuto, promuovendo iniziative sociali, culturali, ricreative, sportivo dilettantistiche, amatoriali e socio-economiche, anche per favorire un proficuo utilizzo del tempo libero.
2. Il **"Circolo"**, ha sede legale presso l'Università degli Studi di Perugia, in Piazza dell'Università n. 1, Perugia. Le sedi operative sono individuate dal Consiglio, con singole e motivate delibere, presso eventuali altre strutture delle quali il **"Circolo"** acquisisce la disponibilità.
3. Il **"Circolo"** è riconosciuto dall'amministrazione dell'Università degli Studi di Perugia ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 Attività e Partecipazione

1. Il **"Circolo"** promuove, a favore dei propri associati, le attività di cui all'art. 2 dello Statuto, per migliorare ed elevare la personalità degli associati, per promuovere nella società i valori della solidarietà, della partecipazione, dell'auto-realizzazione, nonché per migliorare le condizioni socio-economiche degli associati favorendo i soci nell'acquisto di materiali, beni e servizi inerenti l'attività statutaria anche mediante la costituzione di gruppi comuni di acquisto, ivi comprese eventuali idonee iniziative per la gestione di servizi universitari.
2. Il **"Circolo"** opera nel rispetto della normativa vigente.
3. Le attività del **"Circolo"** sono aperte ai familiari dei soci che come tali possono essere regolarmente iscritti al **"Circolo"** stesso.
4. La cessione di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
5. Le delibere di cui all'art. 2 comma 6 dello Statuto sono assunte con maggioranza qualificata degli aventi diritto; spetta al Consiglio nominare eventuali delegati o consiglieri, con le stesse modalità.
6. Le iniziative proposte dal **"Circolo"**, sono di norma riservate ai soli soci. Il **"Circolo"** può anche promuovere, organizzare e/o partecipare ad iniziative svolte congiuntamente con altri enti o per conto dell'ANCIU Nazionale; in tali casi il regolamento dell'iniziativa, approvato dal Consiglio, prevedrà le possibili diverse partecipazioni. Inoltre qualora alcune iniziative siano svolte con il contributo dell'Università, la partecipazione è aperta anche al personale universitario, secondo le modalità fissate dal Consiglio.
7. Per lo svolgimento delle varie iniziative, le strutture del **"Circolo"** si avvalgono di norma di organizzazioni o enti regolarmente autorizzati a tale scopo.
8. I singoli gruppi determinano in autonomia le modalità operative da seguire per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie iniziative ed in particolare:
 - criteri comparativi per l'individuazione del soggetto cui affidare lo svolgimento delle iniziative al fine di individuare l'offerta complessivamente più vantaggiosa per i soci. La scelta potrà essere fatta di volta in volta o per più iniziative qualora risulti motivatamente più vantaggiosa;
 - criteri per la determinazione delle quote di partecipazione dei soci;
 - criteri per l'individuazione di uno o più soci cui affidare la responsabilità organizzativa .

L'iniziativa è sottoposta all'approvazione del Consiglio che determina inoltre:

- criteri per l'individuazione di eventuali agevolazioni a favore di categorie di soci e/o di riconoscimenti, anche consuetudinari, a specifici operatori, tenuto conto anche di eventuali sconti aggiuntivi praticati dal soggetto organizzatore;
 - quanto altro sia ritenuto necessario per la buona riuscita delle iniziative.
9. Il volantino illustrativo di ogni singola iniziativa, deve contenere in modo chiaro il programma, il soggetto cui è affidata l'organizzazione, le quote di partecipazione, evidenziando anche eventuali costi aggiuntivi e/o agevolazioni, le modalità di svolgimento dell'iniziativa, le modalità di rinuncia e la possibilità di annullamento dell'iniziativa stessa e quanto altro necessario ed opportuno per assicurare la migliore informazione ai soci.
 10. I Gruppi, possono anche essere autorizzati dal consiglio ad organizzare, in economia, alcune specifiche iniziative.
 11. I soci che partecipano alle iniziative programmate dal "**Circolo**", attraverso le quote di partecipazione, contribuiscono alle spese sostenute per lo svolgimento dell'iniziativa; il Consiglio può deliberare contributi a favore dei soci.
 12. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle singole iniziative il "**Circolo**" si avvale, di norma, dell'attività libera, volontaria e gratuita dei soci; ove i compiti da svolgere siano particolarmente impegnativi e/o richiedano specifiche professionalità o autorizzazioni, il Consiglio può motivatamente deliberare il ricorso a eventuali collaborazioni esterne nel rispetto della normativa vigente.
 13. Il "**Circolo**", può accettare contributi specifici e/o sponsorizzazioni; spetta al Consiglio ogni decisione in ordine alla utilizzazione di tali proventi.

Art. 3 Le Sezioni

1. Il "**Circolo**", ferma restando la generale competenza a deliberare del Consiglio, al fine di favorire l'aggregazione dei soci e la migliore organizzazione delle varie attività previste dall'art. 2 dello Statuto, costituisce le "Sezioni"; al momento risultano costituite le seguenti Sezioni:
 - Attività sportive e motorie;
 - Attività culturali, ricreative e turistiche;
 - Attività socio-economiche.
2. Con delibera motivata del Consiglio direttivo, assunta a maggioranza qualificata degli aventi diritto, possono essere costituite nuove sezioni e/o modificate o sciolte quelle esistenti.
3. Alle singole Sezioni afferiscono i Gruppi, che sono le strutture operative del "**Circolo**".
4. L'attività di ogni singola sezione viene coordinata da un Consigliere nominato dal Consiglio direttivo.
5. Il consiglio direttivo affida ad uno dei Vicepresidenti il compito di coordinare l'attività delle "Sezioni"; in particolare il medesimo riferisce al Consiglio sulle iniziative programmate dalle singole Sezioni, vigilando anche sull'effettivo svolgimento delle medesime, riferendone, se del caso, al Consiglio stesso.
6. Il Vicepresidente di cui al precedente comma 5 unitamente ai coordinatori delle Sezioni, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, stila il programma delle singole Sezioni relativo all'anno successivo, specificando e motivando le scelte, unitamente ad un bilancio economico di previsione di massima. Tale documento è sottoposto all'esame del Consiglio, per i provvedimenti di competenza; delle delibere assunte viene data comunicazione, per il tramite del Vicepresidente, ai coordinatori delle Sezioni ed ai responsabili dei Gruppi.
7. I coordinatori delle singole Sezioni, in collaborazione con la segreteria del "**Circolo**" e con i responsabili dei Gruppi, provvedono a dare idonea pubblicità nell'ambito universitario, anche con mezzi informatici, di tutte le attività annuali di massima programmate dalle singole sezioni e approvate dal consiglio in modo che i soci possano prenderne atto; successivamente in prossimità delle singole iniziative viene inviato via mail il volantino con i dettagli dell'evento.

8. A manifestazione avvenuta, i responsabili dei Gruppi, per il tramite dei coordinatori delle singole Sezioni, sottopongono al Consiglio apposita relazione tecnica corredata dal conto economico dell'iniziativa stessa e dalla necessaria ed idonea documentazione, come previsto dalle norme di rendicontazione.
9. Il Consiglio direttivo, per organizzare iniziative e/o manifestazioni di carattere generale, di particolare rilevanza e complessità, può deliberare la costituzione d'appositi comitati, fissandone le competenze e le modalità operative.

Art. 4 I Gruppi

1. Ad ogni Sezione afferiscono i singoli Gruppi, che sono le strutture operative del "**Circolo**"; questi hanno in particolare il compito di promuovere le iniziative richieste dai soci, sottoporle, con le procedure di cui al precedente articolo, all'esame del Consiglio e provvedere alla loro realizzazione; ogni Gruppo può afferire ad una sola Sezione.
2. I gruppi accorpano i soci del "**Circolo**" che hanno interessi omogenei nell'ambito delle finalità previste dallo Statuto.
3. L'adesione dei soci ad ogni singolo gruppo è libera e volontaria, il socio può aderire ad uno o più gruppi, senza limiti; l'adesione si manifesta con il deposito della richiesta alla segreteria del "**Circolo**" o con la partecipazione ad una delle iniziative proposte dal gruppo.
4. Al momento sono costituiti i seguenti gruppi:
 - **Sezione attività sportive e motorie:**
 - Gruppo Calcio
 - Gruppo Pesca
 - Gruppo Tiro a volo
 - Gruppo Camminiamo
 - Gruppo Subbuteo
 - **Sezione attività culturali, ricreative e turistiche:**
 - Gruppo attività turistiche e culturali
 - Gruppo Burraco
 - **Sezione attività socio-economiche:**
 - Gruppo per gli acquisti collettivi e le convenzioni commerciali.
5. Il "**Circolo**", riconosce particolare importanza all'attività dei Gruppi, pertanto al fine di assicurare la massima partecipazione dei soci alla vita del Gruppo demanda a forme d'autoregolamentazione l'organizzazione dei medesimi; nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, devono tuttavia essere assicurati i sotto elencati requisiti minimi:
 - a. Volontarietà e libertà d'adesione dei soci;
 - b. Elettività delle cariche;
 - c. Democraticità nella gestione dell'attività (riunione dei soci almeno due volte l'anno, alle quali sono invitati anche il Presidente ed i Vicepresidenti).
 - d. Trasparenza nella gestione delle iniziative (il Gruppo non può gestire fondi propri ma opera in conformità alle deliberazioni degli organi statutari, per il tramite del Coordinatore della Sezione).
6. Ai fini organizzativi ogni gruppo è retto da un comitato di gestione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, di cui uno viene nominato **Responsabile del gruppo**.
7. Spetta al Consiglio del "**Circolo**" verificare la conformità dei singoli regolamenti dei Gruppi, nel caso in cui il Consiglio ravvisi la non conformità, invita motivatamente il Gruppo a adeguare il proprio regolamento.
8. I responsabili dei Gruppi si rapportano con il Consiglio per il tramite del Coordinatore della Sezione cui afferiscono; i medesimi possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

9. I Gruppi, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvalgono delle strutture del "**Circolo**".
10. La costituzione di un nuovo gruppo è deliberata dal Consiglio, con maggioranza qualificata degli aventi diritto; la richiesta motivata di costituzione, da presentare per il tramite del Coordinatore della Sezione, deve contenere:
 - a) la Sezione cui afferire;
 - b) gli ambiti operativi;
 - c) essere sottoscritta da almeno 15 soci;
 - d) l'indicazione del Responsabile provvisorio.
11. Ad ogni singolo Gruppo può essere affidata dal Consiglio l'eventuale gestione di strutture operative di cui il "**Circolo**" abbia disponibilità.
12. I Gruppi operano in modo complementare, sussidiario ed in armonia, al fine di concorrere alla migliore realizzazione delle iniziative proposte dal "**Circolo**".
13. Le cariche elettive dei Gruppi hanno la durata prevista dall'art. 31 dello Statuto; dell'elezione dei responsabili, da effettuarsi entro 60 giorni dal rinnovo del consiglio, e dell'eventuale modificazione deve essere data comunicazione all'ufficio di segreteria del circolo entro 15 giorni dalla loro effettuazione.
14. Spetta al Consiglio, su proposta del Coordinatore della Sezione, sciogliere eventuali gruppi che non hanno più interesse ad operare.

Art. 5 Soci

1. Possono fare domanda di adesione al "**Circolo**", i sotto elencati soggetti, che condividono le finalità statutarie del Circolo stesso:
 - a) il personale in servizio e il personale in quiescenza dell'Università degli Studi di Perugia, nonché quello dipendente dalle strutture amministrative dall'Università. Spetta al Consiglio definire le categorie del personale universitario che può richiedere di essere socio;
 - b) i familiari dei soci, di cui al precedente punto a),
 - c) le persone fisiche (cittadini italiani e stranieri),
2. La qualifica di socio si acquisisce con l'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio e con il pagamento della quota associativa.
3. Modalità per la presentazione delle domande di adesione:
 - a) per i soci di cui al punto a) del precedente comma 1, "**Ordinari**", la domanda è presentata, direttamente dall'interessato;
 - b) per i soci di cui al punto b) del precedente comma 1, "**Familiari**", la domanda deve essere presentata dal socio ordinario;
 - c) per i soci di cui al punto c) del precedente comma 1, "**Aggregati**", la domanda deve essere presentata dall'interessato e accompagnata dall'attestazione di almeno un socio ordinario;
4. L'accettazione delle domande di cui al punto c) del precedente comma 3, è limitata ad un numero complessivo non superiore al 20% dei restanti soci, al 31 dicembre precedente; costituisce titolo preferenziale l'essere studente dell'Università degli Studi di Perugia.
5. L'iscrizione comporta l'accettazione e l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e dei provvedimenti adottati dagli organi rappresentativi del "**Circolo**", comporta altresì il pagamento della quota associativa e quanto altro disposto dall'assemblea dei Soci e/o dal Consiglio.
6. L'iscrizione, per i soci Ordinari, s'intende tacitamente rinnovata anno per anno, salvo dimissioni, per il tramite del pagamento della quota sociale, mentre per i soci Familiari ed Aggregati ha valore annuale.
7. La qualifica di socio si perde, ai sensi dell'art. 6, dello Statuto:
 - Per dimissioni: la decorrenza ha effetto dall'anno successivo alle dimissioni e ne viene portato a conoscenza il Consiglio;
 - per morosità, da accertare come segue:

- entro il 28 febbraio d'ogni anno la segreteria rileva le eventuali morosità;
 - entro il 31 marzo successivo, è notificato al socio l'accertamento di morosità con l'invito di provvedere al pagamento delle quote entro 30 giorni,
 - nel caso in cui il socio, entro tale termine, non provvede a sanare la situazione di morosità, la questione viene sottoposta all'attenzione del Consiglio per la necessaria deliberazione.
8. La qualità di socio, che si perde per gli effetti cui all'art. 6 dello Statuto, non dà luogo in ogni caso alla restituzione delle quote versate.
 9. Gli associati, di norma, prestano la loro attività in forma volontaria, libera e gratuita a favore del "**Circolo**" per il conseguimento delle finalità istituzionali; eventuali rimborsi spese, riconoscimenti o similari sono deliberati dal Consiglio, comunque nei limiti delle specifiche disponibilità di bilancio.
 10. Il "**Circolo**" provvede alla stipula di idonee forme assicurative per la tutela dei soci.

Art. 6 Assemblee

1. Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci, che siano in regola con le quote associative e iscritti almeno al 31 ottobre dell'anno precedente, il socio può delegare un altro associato a rappresentarlo in assemblea e ciascun socio non può rappresentare più di un associato; hanno diritto di voto tutti gli associati, purché maggiorenni.
2. L'elenco dei soci che hanno diritto di partecipare all'assemblea, o farsi rappresentare, è predisposto dal Presidente e dal Segretario del "**Circolo**" e vidimato dal Collegio dei Sindaci Revisori, prima della convocazione dell'assemblea stessa.
3. Le assemblee di cui all'art. 8 dello Statuto, sono convocate con le modalità di cui all'art. 9 dello stesso e si riuniscono nel luogo, data ed ora prevista nella convocazione.
4. A cura del Presidente del "**Circolo**", le Assemblee, provvedono preliminarmente alla:
 - nomina del Presidente dell'assemblea, che avviene per elezione o chiamata;
 - nomina del Segretario verbalizzante dell'assemblea, che avviene per elezione o chiamata.;
 - accertamento della presenza fisica o per delega dei Soci, da inserire nominativamente nel verbale;
 - al termine dell'accertamento, il Presidente dell'assemblea fa formale dichiarazione, da verbalizzare, della legittima costituzione dell'Assemblea.
5. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza semplice dei voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo diversa specifica previsione statutaria;
6. Nei casi in cui è all'ordine del giorno l'elezione o il rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea nomina anche un'apposita Commissione Elettorale, composta da un Presidente e due scrutatori, che adempie alle relative operazioni di voto (convalida e distribuzione delle schede ai soci, raccolta delle schede, verifica, scrutinio, compilazione del verbale e sua consegna al Presidente dell'Assemblea);
7. **L'elettorato passivo per l'elezione degli organi sociali spetta a tutti i soci, purché iscritti prima del 31 ottobre antecedente l'assemblea e maggiorenni.** Non sono eleggibili i soci la cui iscrizione al "**Circolo**" sia di durata inferiore alla durata delle cariche da ricoprire.
8. Ciascun socio votante può esprimere preferenze fin ad un massimo di 2/3 di quanti sono i candidati che possono essere eletti, in ogni organo sociale.
9. Le candidature, singole o di lista, sono presentate a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ateneo entro la settimana precedente la data fissata per l'Assemblea Elettiva (non sono accettate le candidature pervenute via fax o e-mail).
10. Terminata la consultazione elettorale, il Presidente dell'assemblea legge il verbale dell'assemblea e proclama i nominativi dei soci eletti, il verbale e le schede sono parte integrante del verbale assembleare.

Art. 7. Il Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante del "**Circolo**", firma gli atti e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività del circolo.
2. E' garante del rispetto dei fini istituzionali, dello Statuto e del Regolamento.
3. Convoca e presiede le riunioni del consiglio, predispone quanto necessario per dare esecuzione alle deliberazioni dello stesso, adottando nei casi di urgenza ogni provvedimento opportuno che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio.
4. Sovrintende alle iniziative messe in atto dalle strutture del "**Circolo**" coordinandone lo svolgimento, promuove ogni idonea iniziativa per attuazione dei fini istituzionali anche al fine di valorizzare ed accrescere il prestigio del "**Circolo**".
5. Spettano al Presidente tutti i poteri che il consiglio delibererà di assegnargli.
6. E' coadiuvato anche dai due Vicepresidenti, uno dei quali assume anche le funzioni vicarie in assenza o impedimento, l'altro Vice assume la funzione di coordinatore delle Sezioni, nonchè dal Segretario e dal Cassiere Economo per quanto di competenza.

Art. 8 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio adempie a quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto.
2. Il Consiglio direttivo, costituito con le modalità di cui all'art 10 dello Statuto, è l'organo di gestione del "**Circolo**" e in quanto tale delibera su tutta l'attività ordinaria e straordinaria.
3. Approva, con maggioranza qualificata degli aventi diritto, il Regolamento generale e gli altri eventuali necessari regolamenti, con la stessa maggioranza delibera anche i necessari pareri di congruità.
4. Nei casi di dimissioni, impedimento permanente o decadenza di un consigliere, il Consiglio provvede alla tempestiva sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea elettiva; nel caso in cui non vi siano candidati si provvederà alla cooptazione con la maggioranza di cui al precedente comma 2.
5. I consiglieri di cui all'art. 15 comma 3 dello Statuto non sono rieleggibili.
6. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri elettivi, l'intero Consiglio si intenderà decaduto, Il Presidente dovrà convocare l'assemblea dei soci per la elezione completa del consiglio entro 60 giorni, qualora non vi provveda il Presidente vi dovrà provvedere il Presidente del Collegio dei probiviri.
7. Determina la quota annuale associativa.
8. Accoglie le domande di ammissione dei nuovi soci e ne delibera la decadenza quando ne accerti la morosità o su proposta del Collegio dei probiviri.
9. Predispone, entro il 31 Marzo, il conto consuntivo, che verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria.
10. Approva il programma annuale delle attività del "**Circolo**".
11. Compie tutti gli atti e le operazioni necessarie per la corretta amministrazione del circolo.
12. Le sedute del consiglio sono valide se è presente la maggioranza di tutti i consiglieri.
13. Determina il limite di importo entro il quale il Presidente ha discrezionalità di intervento, ferma restando la necessità di ratifica da parte del consiglio.
14. La documentazione relativa ai singoli argomenti posti all'ordine del giorno è posta a disposizione dei consiglieri presso la segreteria almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 9 Collegio dei sindaci revisori

1. Il Collegio dei sindaci revisori è composto in conformità a quanto previsto all'art. 11 dello statuto.
2. Il Collegio dei revisori elegge il proprio presidente fra i suoi componenti, nella sua prima riunione convocata dal presidente del "**Circolo**".
3. Il Collegio si riunisce, almeno ogni tre mesi, su convocazione del presidente; alla fine di ciascuna riunione, deve redigersi apposito verbale da trascrivere sul libro dei verbali dei

revisori, copia del quale deve essere inviato al presidente del "**Circolo**" che lo sottopone all'attenzione del Consiglio, per quanto di competenza.

4. Il Collegio dei sindaci revisori controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei conti e delle scritture contabili, nonché la consistenza di cassa.
5. Alla fine di ciascun esercizio i revisori predispongono un'apposita relazione ai bilanci, nella quale espongono all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno.
6. I membri del Collegio dei revisori potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
7. Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, un membro effettivo, subentrerà il supplente più anziano di età.
8. Nel caso in cui il Presidente del Circolo accerti che il collegio non si sia riunito secondo quanto previsto dal precedente comma 3, ingiustificatamente, dovrà riferirne al Consiglio per le necessarie determinazioni. Nel caso che tale comportamento venga reiterato il Consiglio provvederà a porre all'ordine del giorno della riunione dell'assemblea annuale la elezione di un nuovo Collegio sindacale che durerà in carica per il rimanente periodo.
9. Il Presidente è invitato alle riunioni del consiglio.

Art. 10 Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.
2. Nella sua prima riunione provvede alla elezione del Presidente tra i propri membri, su convocazione del Presidente del "**Circolo**".
3. Si riunisce ogni qualvolta interessato da una richiesta di giudizio in merito a comportamenti scorretti, atti lesivi e/o calunnie, riferiti a singoli soci e/o al "**Circolo**", su segnalazione del Presidente del "**Circolo**" o di un singolo socio. Le decisioni del Collegio vengono verbalizzate nell'apposito registro dei verbali e copia viene inviata al Presidente del Circolo, il quale la sottopone, all'esame del Consiglio, se riguarda singoli soci, dell'assemblea se riguarda i componenti degli organi statutari. Tali organi con deliberazione motivata possono, non adottarle oppure ratificarle rendendole esecutive.
4. Le sanzioni vengono inflitte in modo graduato secondo la gravità, esse sono:
 - L'archiviazione,
 - Il richiamo;
 - La sospensione temporanea, massimo di sei mesi;
 - La perdita della qualifica di socio.

Art. 11 Il Segretario

1. Il Segretario, è nominato dal consiglio ai sensi dell'art. 13 dello statuto e provvede alla regolare tenuta e aggiornamento, anche con modalità informatiche, e delle sotto elencate scritture necessarie:
 - Libro annuale dei soci
 - Libro delle onorificenze e delle benemerienze
 - Libro delle adunanze delle assemblee, ordinarie e straordinarie
 - Libro delle adunanze del consiglio direttivo
 - Libro delle adunanze del collegio dei probiviri
2. Coadiuvato dalla segreteria, provvede inoltre alle funzioni amministrative del "**Circolo**", cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio, rilascia ove necessario, copie dei documenti o estratti; i verbali vengono numerati in modo progressivo per ogni anno,

provvede infine a quant'altro necessario per il buon funzionamento del circolo, collabora con il Cassiere economo per quanto necessario.

3. Risponde del suo operato al Consiglio

Art. 12 Il Cassiere economo

1. Il Cassiere economo è nominato dal consiglio ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, e provvede alla regolare tenuta e aggiornamento, anche con modalità informatiche, delle sotto elencate scritture necessarie:

- Libro del patrimonio
- Libro del conto consuntivo
- Libro delle adunanze del collegio sindacale

2. Coadiuvato dalla segreteria, provvede alle operazioni di gestione finanziaria e patrimoniale del "*Circolo*", controfirmando, unitamente al Presidente, la relativa documentazione contabile, provvede infine a quant'altro necessario per il buon funzionamento del Circolo; collabora con il segretario per quanto necessario.

3. Risponde del suo operato al Consiglio

Art. 13 I Bilanci e le Rendicontazioni.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. I bilanci del "**Circolo**" sono di cassa e si dividono nella parte "ENTRATE" e "USCITE"; tutti i movimenti finanziari devono essere iscritti a bilancio, non possono essere previste gestioni separate.

3. Possono essere iscritti in bilancio, sia nella parte "ENTRATE" che "USCITE" soltanto gli importi di cui si abbia documentata certezza. La prima voce delle Entrate è costituita dal fondo di Cassa iniziale al 1 gennaio, la cui composizione viene specificata nell'apposita tabella da allegare al bilancio e tale voce deve trovare perfetta corrispondenza nella analoga voce delle uscite al 31 Dicembre dell'anno precedente.

4. I bilanci vengono sottoposti all'esame del Consiglio direttivo, corredati delle relazioni del Collegio dei sindaci revisori e di quanto altro necessario entro il 31 Marzo di ogni anno e comunque in tempo utile per essere portati all'approvazione dell'assemblea nei termini previsti dall'art. 8 dello statuto.

5. Il rendiconto annuale viene redatto sulla base delle effettive entrate e uscite verificatesi nel corso dell'anno, regolarmente deliberate dal Consiglio; nel caso in cui una o più iniziative vengano svolte a cavallo dell'esercizio finanziario, dovrà essere fatto riferimento nella specificazione del fondo cassa.

6. Tutte le somme incassate per conto del "**Circolo**" dai soggetti autorizzati devono essere tempestivamente versate sull'apposito conto corrente del "**Circolo**"; non sono ammesse compensazioni tra entrate e uscite.

7. Eventuali economie devono essere destinate a favore di attività istituzionali.

8. I gruppi o i comitati regolarmente autorizzati dal consiglio ad organizzare le attività del "**Circolo**" devono redigere, tempestivamente, una relazione tecnico-morale dell'iniziativa corredata da un rendiconto finanziario e dalla necessaria idonea documentazione, nella quale dovrà essere evidenziato in particolare:

- il contributo versato dai soci;
- eventuali specifici contributi finalizzati ricevuti da terzi (previa autorizzazione del Consiglio);
- l'elenco delle spese sostenute;
- l'eventuale contributo a pareggio del "**Circolo**", preventivamente deliberato dal Consiglio.

9. La rendicontazione di ogni singola iniziativa deve essere rimessa dai responsabili dei Gruppi al Presidente, per il tramite del responsabile della Sezione, il quale, coadiuvato dall'Economo cassiere che ne verifica la correttezza formale, provvede a metter

all'ordine del giorno del primo consiglio utile l'argomento. Avvenuta l'approvazione del rendiconto si procede al pagamento di quanto dovuto; ove necessario potrà essere autorizzata dal consiglio la concessione di anticipi.

10. Non può essere rendicontata nello stesso documento più di una iniziativa,
11. Al pagamento di spese di funzionamento o generali provvede il Presidente.
12. Il Consiglio può deliberare, annualmente, la concessione di un fondo cassa al Presidente, di un importo massimo di euro trecento, per spese urgenti, impreviste e varie. Detto fondo può essere reintegrato nel corso dell'anno e deve comunque essere rimborsato in tempo utile per la chiusura dell'esercizio.

Art. 14 Il Patrimonio

1. Il "**Circolo**" dispone di un fondo comune, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, costituito da beni mobili, di proprietà del "**Circolo**" o che perverranno al "**Circolo**" a qualsiasi titolo, nonché da un fondo cassa.
2. Il patrimonio del "**Circolo**" deve essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle attività statutarie.
3. Il "**Circolo**" può anche acquisire temporaneamente la disponibilità di beni patrimoniali e in tale caso detti beni devono essere gestiti come i beni di proprietà del circolo.
4. Consegnatario dei beni patrimoniali del "**Circolo**" è il Presidente, che viene coadiuvato dall'Economo cassiere nella gestione amministrativa e gestionale.
5. Il Consiglio può deliberare l'affidamento ad un responsabile di gruppo o ad un singolo socio, per un periodo determinato e con possibilità di rinnovo, di uno o più beni che siano necessari per lo svolgimento delle specifiche attività; il consegnatario deve relazionare, almeno annualmente, sull'utilizzo del bene.
6. Al rendiconto finanziario annuale deve essere allegata anche una relazione contenente la consistenza dei beni patrimoniali e lo stato dei medesimi.
7. Spetta al Consiglio deliberare l'alienazione di eventuali beni patrimoniali che risultassero non più funzionali per lo svolgimento di attività e che risultino obsoleti e/o non funzionanti.

Art. 15 Affiliazione

1. Il "**Circolo**" è attualmente affiliato all'ANCIU, associazione circoli italiani universitari, iscritta nel registro di cui alla legge 383/2000.
2. L'affiliazione è annuale, spetta al Consiglio deliberare annualmente, entro il 31 ottobre, a maggioranza di almeno 2/3, la riconferma dell'affiliazione o un eventuale nuova affiliazione ad altra associazione nazionale non lucrativa di promozione sociale iscritta nei registri di cui alla legge 383/2000.

Art. 16 Disposizioni Generali e di rinvio

1. L'espletamento delle cariche sociali è prestata a titolo gratuito, ai membri degli organi statutari compete l'eventuale rimborso delle spese sostenute nella misura fissata dal Consiglio.
2. Il presente regolamento, nonché eventuali successive modifiche o integrazioni, viene approvato dal Consiglio con la maggioranza di almeno 2/3 a norma dell'art. 31 dello statuto.

3. Il consiglio è tenuto ad approvare, con la maggioranza di cui al precedente comma, anche eventuali specifici regolamenti che si rendessero necessari o opportuni per la svolgimento delle attività del "**Circolo**".
 4. Il presente regolamento generale e attuativo dello statuto del "**Circolo**" sostituisce ed annulla quello precedente, annulla altresì ogni decisione o consuetudine precedentemente assunta che risulti in contrasto con quanto previsto dalla nuova disciplina regolamentare.
 5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla sua approvazione da parte del Consiglio.
 6. Tutte le strutture operative del "**Circolo**" devono conformarsi a quanto disposto dallo statuto e dal presente regolamento nel più breve tempo possibile e comunque entro il corrente esercizio finanziario.
 7. Allo Statuto, al regolamento generale e a tutti gli altri necessari regolamenti deve essere data la massima diffusione, a cura del Presidente coadiuvato dal segretario, tra i soci del "**Circolo**" anche attraverso la pubblicazione sul sito Internet del "**Circolo**" stesso, analoga diffusione deve essere data alle delibere del consiglio aventi argomenti di carattere generale.
 8. Spetta al Consiglio, con la maggioranza qualificata dei 2/3:
 - a) dirimere eventuali conflitti di competenze;
 - b) dare l'interpretazione autentica delle varie norme statutarie e regolamentari;
 - c) definire eventuali questioni non previste dallo statuto e dal regolamento.
-